



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: **SANZIONATI I PROFESSIONISTI CHE NON FATTURANO**

Per mezzo delle modifiche apportate all'art.12 del D.Lgs. n.471/97 dal c.d. decreto di Ferragosto, vengono introdotti i commi 2-sexies e 2-septies, ai sensi dei quali è prevista una sanzione amministrativa per i professionisti, iscritti in albi o ordini professionali, che non emettano fattura. Viene estesa, di fatto, all'ambito professionale, una norma già esistente per i commercianti al minuto che non emettono scontrini e ricevute fiscali.

In particolare la norma prevede, per i soggetti iscritti in albi o ordini professionali ai quali siano contestate, in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, la sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo che può variare da 3 giorni ad 1 mese. Nel caso in cui il comportamento sia ripetuto la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Se la violazione è compiuta dal professionista che svolge l'attività in forma associata le sanzioni saranno comminate nei confronti di tutti gli associati.

Giova sottolineare che sarà l'Agenzia delle Entrate a sospendere il professionista effettuando apposita comunicazione all'Albo/Ordine che a sua volta dovrà darne notizia al professionista medesimo.

In particolare: *“La sospensione ... è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni ... è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza ...”.*

Si sottolinea, comunque, che tale misura non va considerata con leggerezza perché ogni Albo/Ordine professionale collega alla sospensione conseguenze in ambito di svolgimento della professione, si pensi all'avvocato che potrebbe perdere collegi sindacali ovvero curatele fallimentari.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.